

Gazzetta ufficiale

L 280

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
22 ottobre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1010/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti da El Salvador** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dalla Costa Rica** 13
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 22

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2013/514/UE:


- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia)** 24
- ★ **Decisione 2013/515/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea** 25

2013/516/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 2010, concernente la misura C 40/07 (ex NN 48/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (ex Petrotub Roman S.A.) [notificata con il numero C(2010) 4492] ⁽¹⁾** 26

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013)** 32



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1010/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.

ALLEGATO

N.	40/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	BSF/8910-
Specie	Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X
Data	20.8.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2013****riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti da El Salvador**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

nente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° ottobre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

(2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni da El Salvador.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

(3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.*Articolo 3*

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della perti-

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

EL SALVADOR

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Per i contingenti tariffari con numeri d'ordine compresi tra 09.7078 e 09.7103, il volume del contingente annuo complessivo non può superare il seguente numero di pezzi (paia) per il rispettivo anno civile:

	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Totale unità/anno (contingente annuo complessivo, limite massimo per sottovoce)	2 250 000	10 157 500	11 315 000	12 472 500	13 630 000	14 787 500

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7078	6102 20	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	123 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	534 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	574 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	613 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	653 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	693 000
09.7079	6102 30	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	192 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	831 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	893 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	954 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 016 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 078 000
09.7080	6104 22 00	Insiemi, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000
09.7081	6104 42 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000
09.7082	6104 43 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	110 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	475 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	510 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	545 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	580 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	616 000
09.7083	6104 44 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000
09.7084	6104 62 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	247 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 069 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 148 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 227 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 306 800

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 386 000
09.7085	6104 63 00	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «Shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	82 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	356 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	382 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	409 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	435 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	462 000
09.7075	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	625 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 500 000
09.7086	6202 12	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000
09.7087	6202 13	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	137 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	594 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	638 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	682 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	726 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	770 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7088	6202 92 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000
09.7089	6202 93 00	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	82 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	356 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	382 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	409 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	435 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	462 000
09.7090	6203 42	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	137 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	594 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	638 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	682 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	726 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	770 000
09.7091	6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	206 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	891 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	957 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 023 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 089 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 155 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7092	6205 30 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	275 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 188 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 276 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 364 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 452 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 540 000
09.7093	6207 11 00	Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	137 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	594 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	638 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	682 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	726 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	770 000
09.7094	6207 19 00	Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	110 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	475 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	510 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	545 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	580 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	616 000
09.7095	6207 21 00	Camicie da notte e pigiami, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	200 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	864 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	928 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	992 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 056 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 120 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7096	6207 22 00	Camicie da notte e pigiami, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	137 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	594 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	638 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	682 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	726 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	770 000
09.7097	6207 91 00	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	96 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	415 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	446 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	477 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	508 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	539 000
09.7098	6207 99	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000
09.7099	6208 21 00	Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	55 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	237 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	255 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	272 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	290 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	308 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7100	6208 22 00	Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	110 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	475 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	510 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	545 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	580 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	616 000
09.7101	6208 91 00	Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	165 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	712 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	765 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	818 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	871 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	924 000
09.7102	6208 92 00	Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	68 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	297 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	319 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	341 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	363 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	385 000
09.7103	6212 10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	247 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 069 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 148 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 227 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 306 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 386 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7076	7607 20	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	250 peso netto in t
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000 peso netto in t

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2013**

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dalla Costa Rica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, nell'allegato, all'appendice 2A, si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite all'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dalla Costa Rica.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° ottobre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

COSTA RICA

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7017	6103 43 00	Pantaloni, tute con bretelle (salolettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	50 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	218 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	236 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	254 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	272 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	290 000
09.7018	6105 10 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	150 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	654 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	708 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	762 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	816 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	870 000
09.7019	6105 90	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	30 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	130 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	141 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	152 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	163 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	174 000
09.7020	6106 10 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	112 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	490 500
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	531 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	571 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	612 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	652 500

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7021	6107 11 00	Slips e mutande, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	58 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	256 150
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	277 300
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	298 450
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	319 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	340 750
09.7022	6107 19 00	Slips e mutande, a maglia, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	17 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	76 300
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	82 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	88 900
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	95 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	101 500
09.7023	6108 21 00	Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	11 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	51 230
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	55 460
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	59 690
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	63 920
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	68 150
09.7024	6108 22 00	Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	6 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	27 250
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	29 500
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	31 750
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	34 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	36 250
09.7025	6109 10 00	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	465 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	2 027 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	2 194 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	2 362 200

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	2 529 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 697 000
09.7026	6111 20	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè), di cotone	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	50 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	218 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	236 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	254 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	272 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	290 000
09.7027	6112 41	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	12 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 500
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	59 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	63 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	68 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	72 500
09.7028	6114 30 00	Altri indumenti, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	7 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	32 700
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	35 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	38 100
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	40 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	43 500
09.7029	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	1 000 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	4 000 000
09.7030	6117 80	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	5 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	21 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	23 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	25 400

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	27 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	29 000
09.7031	6201 13	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	2 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	8 720
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	9 440
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	10 160
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	10 880
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	11 600
09.7032	6202 13	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	3 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	16 350
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	17 700
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	19 050
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	20 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	21 750
09.7033	6203 11 00	Vestiti o insiemi, per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	87 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	381 500
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	413 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	444 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	476 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	507 500
09.7034	6203 12 00	Vestiti o insiemi, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	87 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	381 500
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	413 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	444 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	476 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	507 500

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7035	6203 31 00	Giacche, per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	43 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	190 750
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	206 500
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	222 250
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	238 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	253 750
09.7036	6203 33	Giacche, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	66 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	288 850
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	312 700
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	336 550
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	360 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	384 250
09.7037	6203 41	Pantaloni, tute con bretelle (salolettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	125 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	545 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	590 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	635 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	680 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	725 000
09.7038	6203 43	Pantaloni, tute con bretelle (salolettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	130 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	566 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	613 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	660 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	707 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	754 000
09.7039	6204 31 00	Giacche, per donna o ragazza, di lana o di peli fini	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	43 750
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	190 750
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	206 500
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	222 250

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	238 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	253 750
09.7040	6204 33	Giacche, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	41 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	179 850
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	194 700
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	209 550
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	224 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	239 250
09.7041	6204 53 00	Gonne e gonne-pantaloni, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	7 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	32 700
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	35 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	38 100
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	40 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	43 500
09.7042	6204 61	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di lana o di peli fini	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	17 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	76 300
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	82 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	88 900
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	95 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	101 500
09.7043	6204 63	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	70 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	305 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	330 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	355 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	380 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	406 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7044	6211 33	Altri indumenti per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	11 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	49 050
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	53 100
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	57 150
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	61 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	65 250
09.7045	6211 43	Altri indumenti per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	11 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	49 050
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	53 100
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	57 150
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	61 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	65 250
09.7046	6212 10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	Dall'1.10.2013 al 31.12.2013	25 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	53,1
	MK	46,1
	ZZ	49,6
0707 00 05	MK	58,4
	TR	126,8
	ZZ	92,6
0709 93 10	TR	151,2
	ZZ	151,2
0805 50 10	AR	100,6
	CL	101,0
	IL	97,0
	TR	81,5
	ZA	102,4
	ZZ	96,5
0806 10 10	BR	216,8
	TR	156,8
	ZZ	186,8
0808 10 80	CL	140,0
	NZ	123,1
	US	156,2
	ZA	123,4
	ZZ	135,7
0808 30 90	TR	122,6
	ZZ	122,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia)

(2013/514/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in seguito ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (3) Il 5 novembre 2012 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nell'impresa De Tomaso Automobili SpA e ha inviato

ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 5 marzo 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 594 672 EUR.

- (4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2013, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per un importo di 2 594 672 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE 2013/515/PESC DEL CONSIGLIO**del 21 ottobre 2013****che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2014.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2010/638/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2010

concernente la misura C 40/07 (ex NN 48/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (ex Petrotub Roman S.A.)

[notificata con il numero C(2010) 4492]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/516/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

viste le disposizioni di cui all'allegato VII e all'appendice A dell'allegato VII del protocollo sulle misure transitorie del trattato di adesione della Romania,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma della disposizione o delle disposizioni succitate⁽¹⁾, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 2 febbraio 2007, la Commissione ha invitato la Romania a trasmettere informazioni relative all'esenzione dal pagamento di un debito contratto presso enti pubblici e alla rinegoziazione di altri debiti dello stesso tipo di cui ha beneficiato Petrotub Roman S.A. (in appresso, Petrotub) nel contesto della privatizzazione del 2003 (in seguito alla privatizzazione, l'impresa è stata ribattezzata Mittal Steel Roman e quindi ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.⁽²⁾ (in seguito, AM Roman).
- (2) Con lettera del 25 settembre 2007 la Commissione ha informato la Romania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽³⁾, in relazione ai possibili aiuti concessi in sede di privatizzazione di Petrotub. Tale decisione è stata pubblicata nella

⁽¹⁾ GU C 287 del 29.11.2007, pag. 29.

⁽²⁾ Petrotub è stata acquisita nel 2003 da LNM Holdings. Nel 2004, quest'ultima si è fusa con ISPAT International, dando vita al gruppo Mittal Steel. Nel 2006, Mittal Steel si è fusa con Arcelor, formando il gruppo ArcelorMittal. Dal 31 dicembre 2009, ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD detiene il 69,7684% di ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

⁽³⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽⁴⁾. La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura.

- (3) La Romania ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 26 novembre 2007, protocollata nella stessa data. Con lettere del 28 gennaio 2008, protocollate il 29 gennaio 2008, ArcelorMittal (l'impresa madre) e AM Roman (la controllata in questione) hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state comunicate alla Romania il 12 febbraio 2008. La Romania ha replicato con lettera dell'11 marzo 2008, protocollata lo stesso giorno.
- (4) Con lettere del 26 febbraio 2009, 8 ottobre 2009 e 29 gennaio 2010, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. La Romania ha replicato con lettere del 27 aprile 2009, del 19 ottobre 2009 e del 3 febbraio 2010, protocollate nelle medesime date.

II. DESCRIZIONE DEI FATTI

1. L'impresa

- (5) AM Roman è un'impresa che produce tubi di acciaio non saldati e che ha sede a Roman, in una provincia della Romania che beneficia di assistenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE⁽⁵⁾. Prima della privatizzazione del 2003, l'impresa, chiamata allora Petrotub, produceva tubi di acciaio non saldati, in particolare tubi di acciaio laminati a caldo o a freddo di diametro compreso tra 6 mm e 620 mm e con uno spessore delle pareti compreso tra 0,5 mm e 70 mm. Tali prodotti hanno diverse applicazioni nelle industrie della produzione di energia (petrolio, gas, industria chimica, energia nucleare e convenzionale), nell'industria meccanica e nelle costruzioni. Dopo la privatizzazione, l'impresa ha continuato ad operare nello stesso mercato dei prodotti. Attualmente, ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD (appartenente al gruppo ArcelorMittal) detiene il 69,76% dell'impresa⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Si veda la nota 1.

⁽⁵⁾ Roman è la seconda città di una provincia del Nord-Est della Romania considerata regione assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, ai sensi della decisione della Commissione del 24 gennaio 2007 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per la Romania (N 2/07), GU C 73 del 30.3.2007, pag. 17.

⁽⁶⁾ Ulteriori dettagli sull'attuale profilo dell'impresa sono disponibili sul sito Internet di ArcelorMittal (si veda <http://www.arcelormittal.com/tubular/roman-54.html>).

2. La misura

- (6) Il 23 luglio 2003, l'APAPS - l'agenzia rumena per le privatizzazioni, l'attuale AVAS ⁽⁷⁾ - ha espresso l'intenzione di vendere il 70 % di Petrotub. La privatizzazione è stata effettuata tramite una procedura di licitazione. Il 28 ottobre 2003 è stato firmato l'accordo di vendita con LMN Holdings NV (l'attuale ArcelorMittal), per un prezzo di acquisto di 6 milioni di USD (5,1 milioni di EUR ⁽⁸⁾).
- (7) Nel quadro della privatizzazione, l'APAPS ha accettato, a nome dello Stato rumeno, di annullare un debito contratto con gli enti pubblici pari a 22,5 milioni di EUR e di rinegoziare i rimanenti debiti contratti con enti pubblici.
- (8) Nel 1998, Petrotub ha contratto un prestito commerciale di valore pari a [30-50] (*) milioni di DEM [15-25 milioni di EUR] e di durata fino al 2011, presso la banca tedesca per lo sviluppo Kreditanstalt für Wiederaufbau (in seguito, KfW) per l'acquisto, presso Mannesmann AG, di un nuovo impianto di laminazione. Il pacchetto di finanziamento della KfW è stato garantito, per le diverse *tranches*, con garanzie statali accordate dalla Germania e dall'Austria e da una garanzia bancaria concessa dalla Banca commerciale rumena (BCR). La garanzia statale tedesca è stata controgarantita dallo Stato rumeno con una controgaranzia che copriva l'85% del prestito complessivo contratto presso la KfW, di valore pari a [30-50] milioni di DEM. La Romania ha percepito da Petrotub una commissione unica del [3% - 7%].

III. LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (9) Nella decisione di avvio, la Commissione ha informato la Romania che il procedimento di indagine formale veniva avviato in base all'allegato VII, sezione B - riguardante la ristrutturazione del settore siderurgico - del protocollo del trattato di adesione della Romania (in seguito, allegato VII) e che, in assenza di disposizioni specifiche nell'allegato VII relative alla situazione giuridica dei produttori rumeni di tubi al momento della privatizzazione, la Commissione avrebbe verificato l'esistenza di aiuti di Stato accordati ad AM Roman e valutato la compatibilità di tali aiuti alla luce della relativa base.
- (10) La Commissione ha osservato che il prezzo di acquisto (5,1 milioni di EUR) non copriva le perdite subite dallo Stato sotto forma di esenzione dal pagamento di un debito contratto presso enti pubblici di importo pari a 22,5 milioni di EUR, rispetto alla quale l'agenzia rumena per le privatizzazioni APAPS ha espresso parere favorevole nel contesto della privatizzazione.
- (11) Prima dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Romania ha presentato una relazione redatta da un con-

sulente esterno ⁽⁹⁾ per dimostrare che, alle condizioni del momento, la privatizzazione rappresentava la soluzione più vantaggiosa per lo Stato.

- (12) Secondo la relazione, la privatizzazione avrebbe rappresentato lo scenario più favorevole per lo Stato rumeno. La tabella che segue mette a confronto le somme che, secondo le stime, sarebbero state recuperate da ciascun ente pubblico creditore nel quadro dello scenario di privatizzazione e dello scenario di liquidazione ⁽¹⁰⁾.

	Privatizzazione	Liquidazione
Fondo per la previdenza sociale	[...] milioni di EUR	[...] milioni di EUR
Fondo di disoccupazione	[...] milioni di EUR	[...] milioni di EUR
Fondo di assicurazione malattia	[...] milioni di EUR	[...] milioni di EUR
APAPS	[...] milioni di EUR (compreso il prezzo di vendita di 5,1 milioni di EUR)	0
Totale per lo Stato	[4-9] milioni di EUR	[19-26] milioni di EUR

- (13) La relazione si basa sul presupposto che, in caso di liquidazione, sarebbe scattata la garanzia del 1998 e che lo Stato, per il tramite del ministero delle Finanze, sarebbe diventato responsabile della somma rimanente del prestito che Petrotub aveva contratto nel 1998 con la KfW, pari a [15-25] milioni di EUR. In altri termini, nel quadro dello scenario di liquidazione, lo Stato avrebbe ottenuto in ultima analisi soltanto [2-9] milioni di EUR, una cifra quindi inferiore rispetto al totale di [4-9] milioni di EUR ottenuti con la privatizzazione.
- (14) Nel quadro della decisione di avvio, la Commissione si è chiesta se i risultati degli scenari della privatizzazione e della liquidazione avrebbero dovuto essere valutati complessivamente per lo Stato, come suggerisce la relazione degli esperti, o separatamente, per ciascun creditore pubblico, conformemente alla giurisprudenza HAMSА ⁽¹¹⁾.
- (15) Oltre ad altre perplessità, la Commissione ha espresso dubbi anche sul fatto che nel calcolo degli effetti della liquidazione si potesse prendere in considerazione la perdita di [15-25] milioni di EUR causata dall'attivazione della garanzia del 1998. Conformemente alla giurisprudenza HYTASA ⁽¹²⁾ e Gröditzter ⁽¹³⁾, è necessario distinguere tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in

⁽⁷⁾ Nel maggio 2004, l'APAPS, l'agenzia rumena per le privatizzazioni (Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului), si è fusa con l'AVAB (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare) adottando il nome di AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului).

⁽⁸⁾ Gli importi in EUR sono calcolati in base al tasso di cambio ROL/EUR del 30 settembre 2003 (1 EUR=38 185 ROL).

(*) Segreto d'affari.

⁽⁹⁾ BDO Conti Audit SA, relazione dell'ottobre 2007.

⁽¹⁰⁾ Gli importi in ROL sono espressi in EUR in base al tasso di cambio ROL/EUR in vigore al 30 settembre 2003 (cfr. nota 8).

⁽¹¹⁾ Causa T-152/99, HAMSА e Spagna/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-3049.

⁽¹²⁾ Cause congiunte da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione (HYTASA), Raccolta 1994, pag. I-4103.

⁽¹³⁾ Causa C-344/99 Germania/Commissione (Gröditzter Stahlwerke), Raccolta 2003, pag. I-1139.

qualità di azionario dell'impresa e gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto autorità pubblica. Ne consegue che per calcolare i costi che un azionario privato sarebbe stato in grado di assumere e disponibile ad assumere non si possono prendere in considerazione i presunti costi relativi ad un'azione di un'autorità pubblica. La Commissione ritiene che l'emissione, nel 1998, di una garanzia sovrana a favore di Petrotub da parte del ministero delle Finanze rumeno dimostri che un azionario privato non avrebbe potuto assumere una garanzia di tale tipo. Un ulteriore indizio in tal senso è rappresentato dal fatto che la garanzia del 1998 è stata concessa a condizioni che un operatore privato non avrebbe probabilmente accettato.

IV. OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA E DELLE PARTI INTERESSATE

- (16) Nelle osservazioni presentate il 27 novembre 2007, la principale argomentazione della Romania è stata che la privatizzazione di Petrotub dell'ottobre 2003 non ha comportato alcun vantaggio né per Petrotub né per l'acquirente e che, di conseguenza, l'operazione non implica la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (17) In primo luogo, la Romania ha sottolineato che Petrotub è stata venduta tramite una procedura di licitazione aperta, trasparente e senza condizioni. Secondo le autorità rumene, ciò dimostra che Petrotub è stata venduta al prezzo di mercato e che l'acquirente non ha beneficiato di alcun vantaggio in seguito all'acquisizione. In secondo luogo, la Romania ritiene di aver agito nello stesso modo in cui avrebbe agito un qualsiasi venditore privato. Scegliendo tra lo scenario della privatizzazione e quello della liquidazione, lo Stato ha optato per lo scenario più vantaggioso da un punto di vista squisitamente finanziario, senza tenere conto delle considerazioni di carattere commerciale o politico che caratterizzano tipicamente l'esercizio della pubblica autorità.
- (18) Rispetto a questa seconda argomentazione, la Romania ha precisato che, ai sensi della legislazione nazionale, l'agenzia per le privatizzazioni AVAS ha le competenze e la responsabilità di valutare e mettere a confronto i risultati globali delle privatizzazioni e delle liquidazioni rispetto al bilancio statale nel suo complesso. In altri termini, l'agenzia per le privatizzazioni sceglie lo scenario più vantaggioso per il bilancio dello Stato nel suo complesso, esattamente come farebbe una holding di grandi dimensioni con molti creditori. Da questo punto di vista, contrariamente al parere della Commissione, lo Stato non avrebbe potuto - né avrebbe dovuto - valutare gli effetti della privatizzazione e della liquidazione per ciascun ente pubblico coinvolto.
- (19) Inoltre, quando ha valutato gli effetti della liquidazione, lo Stato aveva tutto il diritto di prendere in considerazione le perdite generate dall'attivazione della garanzia del 1998, in quanto anche un investitore privato avrebbe accordato a Petrotub una garanzia di questo tipo, alle stesse condizioni. L'impresa non si trovava in difficoltà al momento della concessione della garanzia e il premio

di rischio applicato a Petrotub per la garanzia rappresentava una remunerazione adeguata per una garanzia di un azionista concessa ad un'impresa che, all'epoca, versava in buone condizioni.

- (20) Inoltre, la garanzia del 1998 va valutata alla luce delle norme sugli aiuti di Stato in vigore all'epoca. La comunicazione della Commissione relativa alle garanzie per il credito all'esportazione a breve termine in vigore all'epoca escludeva dall'ambito delle indagini di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE [all'epoca l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE] le garanzie per il credito all'esportazione a lungo termine⁽¹⁴⁾. La Romania ha ugualmente sottolineato che nel 1998, anno in cui è stata concessa la garanzia, Petrotub produceva tubi e che per questo motivo non rientrava nella definizione di acciaio CECA né nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al protocollo n. 2 relativo all'acciaio CECA dell'accordo europeo.
- (21) Sia AM Roman che ArcelorMittal, l'impresa madre, hanno sostenuto senza riserve l'argomentazione della Romania. Tali imprese hanno inoltre osservato che, ai sensi tanto della legislazione rumena in vigore all'epoca quanto delle norme in materia di aiuti di Stato di cui all'accordo europeo, la garanzia di Stato concessa a Petrotub nel 1998 non comporta aiuti di Stato. Inoltre, la garanzia del 1998 costituisce un'obbligazione commerciale chiara e giuridicamente vincolante assunta dallo Stato in qualità di azionario di maggioranza dell'impresa, che può quindi essere considerata ai fini del calcolo dei costi della liquidazione. ArcelorMittal ha inoltre sottolineato il fatto che per l'acquisto di Petrotub essa ha pagato il prezzo di mercato e che, di conseguenza, di qualsiasi vantaggio risultante dalla privatizzazione, *quod non*, avrebbe in ogni caso beneficiato lo Stato in quanto venditore.

V. VALUTAZIONE

1. La legislazione applicabile e le competenze della Commissione

- (22) Questo procedimento si riferisce a fatti che hanno avuto luogo prima dell'adesione della Romania all'Unione europea (1° gennaio 2007). Petrotub è stata privatizzata nell'ottobre 2003. Inoltre, la garanzia sul prestito di [30-50] milioni di DEM - contratto, per l'acquisto di un impianto di laminazione, presso la KfW - che lo Stato rumeno ha emesso a favore di Petrotub è stata emessa nel 1998. La garanzia del 1998 è collegata alla privatizzazione del 2003 nel senso che la Romania sostiene che nella valutazione dell'operazione di privatizzazione alla luce del test dell'investitore operante in un'economia di mercato è necessario prenderne in considerazione i costi in caso di liquidazione.
- (23) In generale, gli articoli 107 e 108 del TFUE non si applicano alle misure accordate prima dell'adesione, che

⁽¹⁴⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, GU C 281 del 17.9.1997, pagg. 4. Testo disponibile all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0917\(01\):IT:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0917(01):IT:NOT).

non sono più applicabili dopo l'adesione⁽¹⁵⁾. A titolo di deroga da tale regola generale e quindi eccezionalmente, la Commissione può valutare gli aiuti di Stato concessi dalla Romania per la ristrutturazione dell'industria siderurgica nazionale prima dell'adesione, in virtù dell'allegato VII al trattato di adesione della Romania⁽¹⁶⁾.

Carattere di lex specialis dell'allegato VII

- (24) L'allegato VII contiene alcune disposizioni che permettono alla Romania di portare a termine la ristrutturazione della sua industria siderurgica avviata prima dell'adesione. La ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena prima dell'adesione è stata realizzata sulla base del protocollo n. 2 relativo all'acciaio CECA allegato all'Accordo europeo (in appresso, protocollo n. 2), la cui validità è stata prorogata con il protocollo aggiuntivo concluso il 23 ottobre 2002 (in appresso, protocollo aggiuntivo).
- (25) Il protocollo n. 2 accorda alla Romania un "periodo di grazia" di 5 anni, dal 1993 al 1998, per la ristrutturazione della sua industria siderurgica CECA in vista dell'adesione. Tale periodo di grazia è stato prorogato fino alla fine del 2004 tramite un protocollo aggiuntivo, approvato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2002 e firmato il 23 ottobre 2002. Complessivamente, nel periodo di grazia, vale a dire dal 1993 fino al 2004, la Romania ha potuto concedere aiuti per la ristrutturazione del settore siderurgico alle condizioni previste dal protocollo n. 2 (e dalla sua proroga, in virtù del protocollo aggiuntivo) e sulla base del programma nazionale di ristrutturazione (in appresso, PNR) concordato con la Commissione e approvato dal Consiglio il 18 luglio 2005⁽¹⁷⁾.
- (26) L'allegato VII rappresenta un "meccanismo di sicurezza" che permette alla Commissione di controllare, dopo il 1° gennaio 2007 (data dell'adesione), gli aiuti accordati dalla Romania al settore siderurgico prima dell'adesione, in base al protocollo n. 2 (e alla sua proroga, in virtù del protocollo aggiuntivo) e al PNR. Inoltre, l'allegato VII conferisce alla Commissione la facoltà di recuperare gli aiuti accordati in violazione del protocollo n. 2 e del PNR. Il protocollo VII ha pertanto carattere di *lex specialis*, che permette, *eccezionalmente e in deroga al regime generale*, il controllo e l'esame con effetto retroattivo degli aiuti di Stato concessi dalla Romania alla sua industria siderurgica prima dell'adesione. In alcune recenti sentenze relative ad aiuti di Stato concessi prima dell'adesione ad

imprese siderurgiche polacche⁽¹⁸⁾, il Tribunale ha confermato il carattere di *lex specialis* del protocollo 8 del trattato di adesione della Polonia, il quale contiene disposizioni equivalenti a quelle dell'allegato VII.

Facoltà di controllo retroattivo della Commissione ai sensi dell'allegato VII

- (27) Nel contesto del procedimento in corso, la Commissione deve valutare se la facoltà eccezionale di controllo con effetto retroattivo di cui ai considerando da (23) a (26) riguarda anche gli aiuti che la Romania ha concesso ai produttori di tubi prima dell'adesione all'UE. A tal fine, le basi giuridiche applicabili al caso di specie, ovvero l'allegato VII in combinazione con il protocollo n. 2 e il protocollo aggiuntivo, vanno interpretate per determinare se le disposizioni ivi contenute si applicano alle misure accordate ai produttori rumeni di tubi prima dell'adesione.
- (28) Conformemente ad un principio giuridico universalmente riconosciuto, le norme di una *lex specialis* che costituiscono una deroga ad un regime generale devono essere interpretate *in senso stretto*. L'interpretazione in senso stretto delle basi giuridiche di cui sopra [cfr. i considerando da (29) a (43)] porta a concludere che la facoltà eccezionale di controllo con effetto retroattivo della Commissione si limita agli (eventuali) aiuti concessi prima dell'adesione ai produttori di prodotti CECA e non comprende gli (eventuali) aiuti a favore dei produttori di tubi.

Interpretazione delle basi giuridiche

- (29) I paragrafi 12 e 17 dell'allegato VII definiscono le competenze di controllo e revisione con effetto retroattivo della Commissione relativamente agli aiuti di Stato concessi all'industria siderurgica prima dell'adesione. Ai sensi del paragrafo 12, la Commissione e il Consiglio hanno la facoltà di controllare la realizzazione del PNR nel periodo precedente e successivo all'adesione fino al 2009. Il paragrafo 17 autorizza la Commissione a recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dei paragrafi da 1 a 3 dell'allegato VII [come indicato ai considerando da (30) a (32)].
- (30) Il paragrafo 1 dell'allegato VII prevede che gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di "parti specifiche dell'industria siderurgica rumena" dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che: "il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo [...] sia prorogato fino al 31 dicembre 2005"; siano rispettate le condizioni di cui al PNR; non sia concessa o erogata alcuna forma di aiuto di Stato ai beneficiari del PNR dopo il 1° gennaio 2005 e "non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004". È inoltre previsto che, "Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione

⁽¹⁵⁾ Nella sentenza del 1° luglio 2009 relativa alle cause riunite T-273/06 e T-297/06 *ISD Polska e altri / Commissione europea*, il Tribunale ha confermato al punto 90 che: "[...] è pacifico tra le parti che, in linea di principio, gli articoli 87 CE e 88 CE non riguardano gli aiuti concessi prima dell'adesione che non sono più applicabili dopo l'adesione". Cfr. inoltre il considerando (108) della decisione 2006/937/CE della Commissione del 5 luglio 2005 relativa all' Aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ GU L 157 del 21.6.2005.

⁽¹⁷⁾ Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, GU L 195 del 27.7.2005, pag. 22.

⁽¹⁸⁾ Sentenza del 1° luglio 2009 nella causa T-288/06, *Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commissione*, punti 40-44 e sentenza del 1° luglio 2009 nelle cause riunite T-273/06 e T-297/06 *ISD Polska e altri / Commissione*, punti 91-97.

debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunità".

- (31) Il paragrafo 2 dell'allegato VII prevede che solo le società elencate che beneficiano del PNR (che figurano anche nell'appendice A dell'allegato VII), hanno diritto agli aiuti di Stato nel periodo 1993-2004.
- (32) Il paragrafo 6 dell'allegato VII prevede che le società non elencate come «società beneficiarie» del PNR "non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti" e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacità.
- (33) Il paragrafo 1, primo trattino dell'allegato VII rinvia esplicitamente all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2, la cui applicazione è stata prorogata mediante il protocollo aggiuntivo firmato il 23 ottobre 2002. Il protocollo n. 2 si riferisce soltanto all'acciaio CECA e in un allegato elenca chiaramente i prodotti siderurgici CECA. Tale allegato riprende l'elenco dei prodotti CECA che figuravano nell'allegato I del trattato CECA, in cui la definizione di "acciaio CECA" escludeva esplicitamente i tubi in acciaio ["tubi (non saldati o saldati) [...], le barre trafilate e la ghisa (tubi, tubolature e armature e altri tipi di ghisa)].
- (34) Il trattato CECA non è più in vigore dal 23 luglio 2002, data in cui gli aiuti di Stato a favore dell'industria siderurgica sono rientrati nel regime generale CE. In quell'occasione, è stato deciso di estendere la definizione del settore siderurgico europeo ai produttori di tubi. Tale decisione è stata codificata nell'articolo 27 e nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento⁽¹⁹⁾, che ha definito il settore siderurgico dell'UE in modo tale da comprendere i tubi non saldati e saldati di grandi dimensioni (di diametro fino a 406,4 mm). Tale definizione allargata del settore dell'industria siderurgica viene ripresa nell'allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013⁽²⁰⁾ e nell'articolo 2, punto 29, del regolamento generale di esenzione per categoria⁽²¹⁾.
- (35) Tuttavia, né il protocollo n. 2 né il protocollo aggiuntivo sono stati esplicitamente modificati al fine di includere la definizione allargata del settore siderurgico dell'UE che comprende i produttori di tubi. Il protocollo n. 2 non è più in vigore dal 31 dicembre 1997. Il protocollo aggiuntivo ha prorogato la validità del protocollo n. 2 dal 1° gennaio 1998 di altri otto anni o fino alla data di adesione della Romania (fino a quello dei due eventi che si sarebbe verificato per primo). Il protocollo aggiuntivo fa riferimento ai "prodotti dell'acciaio" in generale ma il suo ambito di applicazione è anche collegato in modo

specifico all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2, che si riferisce soltanto ai prodotti CECA. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga del protocollo n. 2 era subordinata alla presentazione da parte della Romania alla Commissione di un PNR e di piani di ristrutturazione per le imprese beneficiarie che fossero conformi, entrambi, "ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e che [fossero] stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza)".

- (36) È pertanto necessario concludere che, il paragrafo 17, interpretato alla luce dei paragrafi 1, 2 e 6 dell'allegato VII, del protocollo n. 2 e del protocollo aggiuntivo, non conferisce alla Commissione la facoltà di controllo degli aiuti concessi ai produttori rumeni di tubi prima dell'adesione e in particolare nel periodo 1993-2004.

Le norme di attuazione dell'accordo europeo come strumento di interpretazione

- (37) Oltre all'interpretazione giuridica del campo di applicazione delle basi giuridiche applicabili [l'allegato VII, il protocollo n. 2 e il protocollo aggiuntivo, cfr. i considerando da (29) a (36)], la Commissione ha anche valutato se le norme di attuazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'accordo europeo e al protocollo n. 2, adottate nel 2001 dalla Comunità e dalla Romania (in seguito, norme di attuazione⁽²²⁾) fossero pertinenti per definire l'ambito della facoltà della Commissione di controllo con effetto retroattivo per quanto riguarda gli (eventuali) aiuti concessi ai produttori di tubi rumeni prima dell'adesione.
- (38) In linea di massima, le norme di attuazione contengono disposizioni procedurali che è opportuno distinguere dalle disposizioni sostanziali relative agli aiuti di Stato contenute nell'accordo europeo e nel suo protocollo n. 2. Occorre, tuttavia, tener presente che le norme di attuazione contengono anche disposizioni specifiche sui criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con l'accordo europeo e, rispettivamente, con il protocollo n. 2.
- (39) L'articolo 2, paragrafo 1, prima frase delle norme di attuazione così dispone: "La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni adottate dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3". Tale formulazione

⁽¹⁹⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

⁽²⁰⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽²¹⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

⁽²²⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 16.

si basa sul principio generale secondo cui i criteri sostanziali per la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con l'accordo europeo sono di natura "evolutiva", cioè tengono conto delle costanti modifiche ed evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza dell'UE.

- (40) L'articolo 2, paragrafo 1 della seconda frase si riferisce in particolare ai criteri di compatibilità ai sensi del protocollo n. 2: "Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea". Va osservato che la formulazione di tale frase indica chiaramente che, contrariamente a ciò che avviene nel caso di un aiuto generale, di cui alla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1 [cfr. considerando (41)], nel caso di un aiuto di cui al protocollo n. 2, rispetto al trattato CECA i criteri di compatibilità evolvono. Non vi è alcun riferimento specifico per quanto riguarda l'evoluzione dei criteri di compatibilità dopo la scadenza del trattato CECA nel 2002.
- (41) L'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 3, delle norme di attuazione istituisce un meccanismo in base al quale la Romania deve fare proprie le modifiche apportate ai criteri di compatibilità dell'UE. In particolare, la Romania viene informata di tutte le modifiche dei criteri di compatibilità comunitari che non sono state pubblicate e "se la Repubblica di Romania non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Romania solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle [...]norme [di attuazione]".
- (42) Anche se la Romania non ha sollevato obiezioni entro tre mesi dalla modifica del 2002 della definizione comunitaria di industria siderurgica, in base alla quale di tale industria sono entrati a far parte anche i produttori di tubi, tali modificazioni della legislazione comunitaria non potevano divenire applicabili alle misure che non rientravano nell'ambito di applicazione dell'accordo europeo, in particolare le misure che non erano disciplinate dal trattato CECA. Inoltre, considerando che l'allegato VII

rappresenta una *lex specialis*, per determinare il suo campo di applicazione la Commissione non si può basare sull'estensione della definizione di acciaio UE successiva alla scadenza del trattato CECA. Bisogna pertanto concludere che è necessario distinguere chiaramente tra, da una parte, la natura "evolutiva" della legislazione applicabile agli aiuti di Stato concessi al settore siderurgico rumeno conformemente all'accordo europeo prima dell'adesione all'UE e, dall'altra, la necessità di interpretare in senso stretto l'ambito delle competenze della Commissione in materia di controllo con effetto retroattivo che deriva dall'allegato VII, dal protocollo n. 2 e dal protocollo aggiuntivo.

VI. CONCLUSIONE

- (43) Sulla base delle considerazioni che precedono [in particolare dei considerando (36) e (42)], la Commissione conclude di non avere competenza in materia di controllo delle misure concesse ai produttori rumeni di tubi prima dell'adesione, in particolare nel periodo 1993-2004, ai sensi dell'allegato VII. Il presente procedimento viene pertanto chiuso, in considerazione del fatto che la Commissione non dispone delle competenze necessarie per valutare gli elementi in questione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato tramite lettera inviata alla Romania il 25 settembre 2007, viene chiuso, in quanto la Commissione non ha, ai sensi dell'allegato VII, sezione B, del trattato di adesione della Romania, competenza in materia di controllo delle misure che la Romania ha concesso nel quadro della privatizzazione di Petrotub Roman S.A. del 2003.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2010

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 del 31 maggio 2013)

A pagina 7, all'articolo 5:

anziché: «A fini amministrativi, il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti “rubinetteria per sanitari” è “x”.»

leggi: «A fini amministrativi, il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti “rubinetteria per sanitari” è “40”.»

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT